

CAMERA PENALE “VITTORIO CHIUSANO”

DEL PIEMONTE OCCIDENTALE E VALLE D'AOSTA



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO

27 MARZO 2023

Prof. Avv. Maurizio Riverditi

Le novità:

Istituti interessati:

Riforma delle «nuove sanzioni sostitutive» (art. 20 bis c.p.)

Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Condotte riparatorie con efficacia estintiva delle contravvenzioni

Perseguibilità a querela

Giustizia riparativa

Art. 20 bis - Pene sostitutive delle pene detentive brevi - c.p.

[I] Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le **pene sostitutive della reclusione e dell'arresto** sono disciplinate dal **Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689**, e sono le seguenti:

- 1) la **semilibertà sostitutiva**;
- 2) la **detenzione domiciliare sostitutiva**;
- 3) il **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**;
- 4) la **pena pecuniaria sostitutiva**.

[II] La **semilibertà sostitutiva** e la **detenzione domiciliare sostitutiva** possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a quattro anni**.

[III] Il **lavoro di pubblica utilità sostitutivo** può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a tre anni**.

[IV] La **pena pecuniaria sostitutiva** può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto **non superiori a un anno**.

Criticità evidente: non è compreso l'affidamento in prova, ex art. 47 O.P.

Notazioni generali:

- i. Non si abbandona il sistema carcerocentrico;
- ii. Si richiama (anche nominalisticamente) la differenza e l'autonomia delle sanzioni sostitutive rispetto alle misure alternative
- iii. Per ogni altro effetto (reale) di disciplina, l'art. 20-bis c.p. è ripetitivo e privo di effettiva necessità.

Disciplina (sostanziale) comune:

Art. 53 - (Sostituzione delle pene detentive brevi)

Il giudice, nel pronunciare **sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti** ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritiene di dover determinare la durata della pena detentiva **entro il limite di quattro anni, può** sostituire tale pena con quella della **semilibertà** o della **detenzione domiciliare**; quando ritiene di doverla determinare **entro il limite di tre anni**, può sostituirla **anche** con il **lavoro di pubblica utilità**; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di **un anno**, può sostituirla **altresì** con la **pena pecuniaria** della specie corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 56-quater.

Con il decreto penale di condanna, il giudice, su richiesta dell'indagato o del condannato, può sostituire la pena detentiva determinata entro il limite di un anno, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità. Si applicano le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 459 del codice di procedura penale.

Ai fini della determinazione dei limiti di pena detentiva entro i quali possono essere applicate pene sostitutive, si tiene conto della **pena aumentata ai sensi dell'articolo 81 del codice penale.**

Sistema piramidale e discrezionale:

- i. Le pene sostitutive possono concorrere, all'interno dei rispettivi limiti massimi di pena sostituibile → centralità del potere discrezionale (art. 58).
- ii. Si è introdotta una sensibile estensione della sfera di applicazione delle sanzioni sostitutive:
 - Il limite massimo passa da due a quattro anni
 - È raddoppiato anche il tetto massimo della pena detentiva sostituibile con la pena pecuniaria
- iii. Siccome le pene sostitutive si applicano ad ogni tipologia di reato (fatta eccezione per le ipotesi espressamente escluse), la divaricazione tra pena edittale e pena sostituita (affidata alla discrezionalità del giudice) è molto accentuata, tanto più se si considera l'impatto determinato dall'art. 56 c.p.

Art. 55 - (Semilibertà sostitutiva)

La semilibertà sostitutiva comporta l'obbligo di trascorrere **almeno otto ore al giorno in un istituto di pena** e di svolgere, per la restante parte del giorno, attività di lavoro, di studio, di formazione professionale o comunque **utili alla rieducazione ed al reinserimento sociale**, secondo il **programma di trattamento predisposto e approvato ai sensi dei commi seguenti**.

Innovazioni generali di disciplina:

- i. I condannati alla semilibertà sostitutiva devono essere assegnati in appositi istituti o nelle apposite sezioni autonome di istituti ordinari e si prevede (ex novo) che questi ultimi debbano essere situati nel comune di residenza, di domicilio, di lavoro o di studio del condannato o in un comune vicino;
- ii. Il condannato è sottoposto al regime dell'O.P.
- iii. Nei casi di mancata esecuzione della pena sostitutiva o di violazione grave o reiterata degli obblighi, il direttore riferisce al magistrato di sorveglianza e all'UEPE;
- iv. Il semilibero è sottoposto a un **programma di trattamento predisposto dall'UEPE ed approvato dal giudice**, nel quale sono indicate le ore da trascorrere in istituto e le attività da svolgere all'esterno.

Art. 56 - (Detenzione domiciliare sostitutiva)

La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, **per non meno di dodici ore al giorno**, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato **può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno**, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.

Punti di innovativi degni di nota:

- i. Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di **tutela della persona offesa** dal reato e non può essere un immobile occupato abusivamente.
- ii. Se il condannato non ha la disponibilità di un domicilio idoneo, **l'UEPE** predispone il programma di trattamento, **individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare**.
- iii. Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, può prescrivere **procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici** [...] La temporanea indisponibilità di tali mezzi non può ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

Art. 56 bis - (Lavoro di pubblica utilità sostitutivo)

Il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, le **Città metropolitane**, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'attività viene svolta di regola nell'ambito della regione in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di **non meno di sei ore e non più di quindici ore di lavoro settimanale** da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità **per un tempo superiore**. La durata **giornaliera** della prestazione **non può comunque oltrepassare le otto ore**.

Attenzione al quinto comma si prevede la revoca della confisca:

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria**, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Art. 56 quater - (Pena pecuniaria sostitutiva)

Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria sostitutiva il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero **non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro** e corrisponde alla **quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria**, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale.

Ai fini della quantificazione del valore della quota v. Corte Cost. n. 15/2020 e n. 28/2022

Attenzione:

Art. 459 – Casi di procedimento per decreto.

1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e **superiore a 250 euro** e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare.

Art. 58 - (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)

Il giudice **può sostituire la pena**:

- nei limiti fissati dalla legge e **tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale,**
- **se non ordina la sospensione condizionale della pena,**
- **quando le pene sostitutive risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.**

Non può sostituire la pena quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.

Se procede alla sostituzione:

- **sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.**
- deve indicare le **specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.**
- nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto: (i) delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, O.P., fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma; (ii) delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, d.p.r. 309/90, (iii) delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, O.P.

Art. 58 - (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive)

F. Palazzo, *Uno sguardo d'insieme alla riforma del sistema sanzionatorio*, in *Dir.pen.proc.*, 1/2023, 11 ss. :

«La scelta della riforma di preferire una decarcerizzazione del sistema mediante sostituzione in concreto piuttosto che mediante pene alternative edittali, implica, sul piano politico, mettere **la decarcerizzazione stessa nelle mani del giudice** e, sul piano tecnico, incrementare il suo potere discrezionale anche in ragione dell'elevato numero di scelte sanzionatorie tra loro alternative».

«I poli essenziali intorno ai quali gravitano i criteri della discrezionalità “sostitutiva” sono due: quello della efficacia **rieducativa** e quello della loro **capacità di contenere il rischio di nuovi reati**. [...]. Con la ragionevole prescrizione legislativa ulteriore che, a parità di efficacia rieducativa e securitaria, andrà scelta la sanzione meno afflittiva.[...]. Tuttavia, è chiaro che i margini di uno spazio lasciato sostanzialmente **all'intuizionismo** del giudice non sono, né potevano essere, del tutto eliminati. C'è, infatti, una **interna tensione, o addirittura contraddizione, tra i due criteri commisurativi** che può essere sciolta solo attraverso un bilanciamento valutativo che non trova le sue rime obbligate nella legge.

Pene sostitutive concorrenti

Art. 70 - (Esecuzione di pene sostitutive concorrenti)

Quando contro la stessa persona sono state pronunciate, per più reati, una o più sentenze o decreti penali di condanna a pena sostitutiva, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli da 71 a 80 del codice penale.

Se il **cumulo delle pene detentive sostituite non eccede complessivamente la durata di quattro anni**, si applicano le singole pene sostitutive distintamente, **anche oltre i limiti di cui all'articolo 53 per la pena pecuniaria e per il lavoro di pubblica utilità**.

Se il cumulo delle pene detentive sostituite **eccede complessivamente la durata di quattro anni**, si applica **per intero la pena sostituita**, salvo che la pena residua da eseguire sia pari o inferiore ad anni quattro.

Le pene sostitutive sono sempre eseguite dopo le pene detentive e, nell'ordine, si eseguono la semilibertà, la detenzione domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità.

Per l'esecuzione delle pene sostitutive concorrenti si applica, in quanto compatibile, l'articolo 663 del codice di procedura penale.

È tuttavia fatta salva, limitatamente all'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, anche concorrente con pene sostitutive di specie diversa, la competenza del giudice che ha applicato tale pena.

Minorenni e Militari

Art. 75 - (Disposizioni relative ai minorenni)

Le disposizioni del presente Capo si applicano anche, in quanto compatibili, agli imputati minorenni. Si applica l'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.

Art. 75 bis - (Disposizioni relative ai reati militari)

Le disposizioni del presente Capo si applicano, in quanto compatibili, ai reati militari quando le prescrizioni risultano in concreto compatibili con la posizione soggettiva del condannato.

V. Corte Cost. n. 284/1995, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 L. 689/1981, per contrasto con il principio di eguaglianza, sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, nella parte in cui non prevedeva l'applicabilità delle sanzioni sostitutive ai reati militari.

Art. 61 bis - (Esclusione della sospensione condizionale della pena)

Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene sostitutive previste dal presente Capo.

Attenzione:

Non opera nemmeno l'art. 656, comma 5, c.p.p.

[...]

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni , quattro anni nei casi previsti dall'articolo **47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354**, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, **ne sospende l'esecuzione** [...]

Rapporti con le misure cautelari

Art. 300 c.p.p. Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze.

Comma 4-bis. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444, ancorché sottoposta a impugnazione, **alla pena pecuniaria sostitutiva o al lavoro di pubblica utilità sostitutivo**, di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, **non può essere mantenuta la custodia cautelare**. Negli stessi casi, quando è pronunciata sentenza di condanna o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 alla pena della **detenzione domiciliare sostitutiva**, **non può essere mantenuta la custodia cautelare in carcere**. In ogni caso, il giudice può sostituire la misura in essere con **un'altra meno grave di cui ricorrono i presupposti ai sensi dell'articolo 299**.

Ne risulta:

- ➔ Un sistema «scalare», poiché le pene sostitutive si applica
 - Se non sia applicabile la sospensione condizionale della pena
 - Nei casi in cui siano applicabili tutte le pene sostitutive prediligendo le meno afflittive

- ➔ Centralità della **motivazione**, tanto in ordine all'**an**, quanto in relazione alla **scelta** della pena sostitutiva, circa la coerenza della pena con la **finalità rieducativa** e alla **prognosi di futura astensione** dalla commissione di nuovi reati

- ➔ Centralità del **principio di effettività**.

Preclusioni soggettive.

Art. 59 - (Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva)

La pena detentiva non può essere sostituita:

- a) nei confronti di chi ha commesso il reato per cui si procede **entro tre anni dalla revoca** della semilibertà, della detenzione domiciliare o del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 66, ovvero nei confronti di chi ha commesso un **delitto non colposo durante l'esecuzione delle medesime pene sostitutive**; è fatta comunque **salva la possibilità di applicare una pena sostitutiva di specie più grave di quella revocata**;
- b) con la pena pecuniaria, nei confronti di chi, nei cinque anni precedenti, è stato condannato a pena pecuniaria, anche sostitutiva, e non l'ha pagata, salvi i casi di conversione per insolvibilità ai sensi degli articoli 71 e 103;**
- c) nei confronti dell'imputato a cui deve essere applicata una misura di **sicurezza personale**, salvo i casi di parziale incapacità di intendere e di volere;
- d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui **all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all' articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.**

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli imputati minorenni.

N.B. l'art. 4-bis O.P. è stato modificato dalla Legge 30 dicembre 2022, n. 199.

d) nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale.

Non contiene più il riferimento agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis c.p.

Oggi sono richiamati i reati di cui agli artt. 416-bis e 416-ter del codice penale, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, i delitti di cui agli articoli 600 , 600- bis, primo comma , 600-ter , primo e secondo comma, 601 , 602 , 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis, del T.U. Immigrazione, all' articolo 291-quater del T.U. Dogane e all' articolo 74 del T.U. Stupefacenti.

In ogni caso, per tali reati possono essere concessi i **benefici penitenziali** anche in assenza di collaborazione **purché i detenuti o gli internati per i reati ostativi abbiano realizzato le condotte «riparative»** espressamente indicate dai commi 1-bis e 1-bis.1 del medesimo art. 4-bis O.P..

Art. 56 ter - (Prescrizioni comuni)

La **semilibertà**, la **detenzione domiciliare** e il **lavoro di pubblica utilità** comportano, in ogni caso, le seguenti **prescrizioni**:

- 1) il divieto di detenere e portare a qualsiasi titolo armi, munizioni ed esplosivi, anche se è stata concessa la relativa autorizzazione di polizia;
- 2) il divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure di sicurezza, a misure di prevenzione o comunque persone che esponano concretamente il condannato al rischio di commissione di reati, salvo si tratti di familiari o di altre persone conviventi stabilmente;
- 3) l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva;
- 4) il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente;
- 5) l'obbligo di conservare, di portare con sé e di presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva e l'eventuale provvedimento di modifica delle modalità di esecuzione della pena, adottato a norma dell'articolo 64.

Al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati, **il giudice può altresì prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**. Si applica l'articolo 282-ter del codice di procedura penale, in quanto compatibile.

Procedimento.

Art. 545 bis - Condanna a pena sostitutiva

1. Quando è **stata applicata** una pena detentiva non superiore a quattro anni e **non è stata ordinata la sospensione condizionale**, subito **dopo la lettura del dispositivo**, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti. **Se l'imputato**, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, **acconsente** alla sostituzione della pena detentiva con una **pena diversa dalla pena pecuniaria**, ovvero se può aver luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, **quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso.**

2. Al fine di decidere sulla sostituzione della pena detentiva e sulla scelta della pena sostitutiva ai sensi dell'articolo 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché ai fini della determinazione degli obblighi e delle prescrizioni relative, **il giudice può acquisire dall'ufficio di esecuzione penale esterna e, se del caso, dalla polizia giudiziaria tutte le informazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni di vita, personali, familiari, sociali, economiche e patrimoniali dell'imputato.** Il giudice **può** richiedere, altresì, all'ufficio di esecuzione penale esterna, **il programma di trattamento della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità** con la relativa disponibilità dell'ente. Agli stessi fini, il giudice può acquisire altresì, dai soggetti indicati dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la certificazione di disturbo da uso di sostanze o di alcol ovvero da gioco d'azzardo e il programma terapeutico, che il condannato abbia in corso o a cui intenda sottoporsi. **Le parti possono depositare documentazione all'ufficio di esecuzione penale esterna e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, possono presentare memorie in cancelleria.**

3. Acquisiti gli atti, i documenti e le informazioni di cui ai commi precedenti, all'udienza fissata, **sentite le parti presenti**, il giudice, se sostituisce la pena detentiva, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti; si applicano gli articoli 57 e 61 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso contrario, il giudice conferma il dispositivo. Del dispositivo integrato o confermato e' data lettura in udienza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 545.



La partecipazione delle parti si può estrinsecare:

- Presentazione di documentazione all'UEPE in tempo utile per la trasmissione al Giudice
- Presentare memorie in cancelleria entro **cinque** giorni dall'udienza
- Formulare osservazioni in sede d'udienza

La rilevanza del consenso (espresso nel sub-procedimento ex art. 545 bis c.p.p.)

Con il consenso, l'imputato **rinuncia**:

- i. Al beneficio della sospensione dell'ordine di esecuzione;
- ii. Alla possibilità di essere ammesso, da subito, al 'passaggio in giudicato' della sentenza esecutiva, all'affidamento in prova: il nuovo art. 47, comma 3-ter O.P. prevede che:

*3-ter. L'affidamento in prova può altresì essere concesso al condannato alle pene **sostitutive** della **semilibertà** sostitutiva o della **detenzione domiciliare** sostitutiva previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, **dopo l'espiazione di almeno metà della pena**, quando il condannato abbia serbato un comportamento tale per cui l'affidamento in prova appaia più idoneo alla sua rieducazione e assicuri comunque la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. Il tribunale di sorveglianza procede ai sensi dell'articolo 678, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in quanto compatibile*

Segue:

La rilevanza del consenso (espresso nel sub-procedimento ex art. 545 bis c.p.p.)

Con il consenso, l'imputato **rinuncia inoltre:**

- iii. all'applicabilità delle **misure alternative** (art. 67) **ad eccezione dell'affidamento in prova, dopo due anni dall'inizio dell'esecuzione della pena** sostitutiva e della liberazione anticipata (richiamata, implicitamente, dall'art. 76 che rinvia all'art. 47, comma 12 bis, O.P.).
- iv. In caso di conversione a seguito del mancato rispetto delle prescrizioni, all'applicazione delle sanzioni alternative prima dell'avvenuta espiazione di metà della pena residua.
- v. Il condannato ai **Lavori di Pubblica Utilità** non può beneficiare della liberazione anticipata, posto che l'esecuzione della pena è affidata al giudice dell'esecuzione (giudice della cognizione), a cui non è concessa l'applicazione di questo beneficio.

Art. 51 bis - (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà) O.P.

È consentita l'estensione di una misura alternativa ad un nuovo titolo sopravvenuto senza l'intervento del giudice della cognizione e non si menziona nemmeno il consenso del condannato.

Criticità operative:

Quale incentivo alla manifestazione del consenso stante la possibilità di accedere all'affidamento in prova dopo l'ordine di esecuzione sospeso?

Nel complesso, gli istituti sospensivi e le misure alternative, che svolgono funzioni sostanzialmente analoghe, risultano maggiormente 'appetibili'.

L'opzione si presenta interessante per quei reati che, pur esclusi dal catalogo dell'art. 4 bis O.P., non consentono la sospensione dell'esecuzione ex art. 656, co. 5, c.p.p.: artt. 572, co. 2, 612 bis, co. 3, 624 bis e 423 bis c.p. (art. 656, co. 9, c.p.p.).

Applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)

Al giudice compete di ratificare l'accordo che, sull'accordo delle parti, può comprendere anche la pena sostitutiva.

In caso di mancanza di accordo ovvero nel caso in cui il giudice non concordi sulla pena sostitutiva indicata, il procedimento dovrebbe proseguire secondo le scadenze ordinarie.

Secondo i criteri acquisiti dal codice di rito (art. 448 c.p.p.), l'imputato potrebbe sottoporre al controllo del giudice del dibattimento le ragioni della mancata adesione della proposta originariamente formulata e non condivisa dal P.M. o dal giudice.

Di conseguenza, il P.M. potrebbe appellare la sentenza del giudice del dibattimento che abbia reputato ingiustificato il suo dissenso ed abbia applicato la pena sostituita.

Resta il dubbio sull'appellabilità della sentenza applicativa del Lavoro di Pubblica Utilità, che, di per sé, non è appellabile.

Esecuzione

Art. 62- (Esecuzione della **semilibertà** e della **detenzione domiciliare sostitutive**)

Relazione: *norma cardine dell'esecuzione delle pene sostitutive, ispirata al principio dell'immediata esecutività, senza meccanismi sospensivi simili a quelli previsti dall'art. 656 c.p.p. finalizzata ad evitare nuove forme di "liberi sospesi"*

Necessità di ritenere che l'intervento debba essere circoscritto e motivato.

i. Il P.M. trasmette la sentenza al **magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato.**

ii. Il magistrato di sorveglianza **verifica l'attualità delle prescrizioni, entro il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della sentenza e provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena.**

iii. Il **magistrato di sorveglianza procede a norma dell'art. 678, comma 1, c.p.p.**, che fa rinvio all'art. 667, comma 4, c.p.p.: «**senza formalità con ordinanza** comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza».


iv. L'ordinanza è rimessa all'ufficio di P.S. del Comune ove è domiciliato il condannato o al comando dei Carabinieri e all'UEPE.

Art. 63- (Esecuzione del **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**)

i. La sentenza irrevocabile o il decreto penale esecutivo sono immediatamente trasmessi per estratto **a cura della cancelleria del giudice della cognizione** all'ufficio di P.S. o al Comando dei Carabinieri competente in relazione al domicilio del condannato e all'UEPE.

ii. L'UEPE prende in carico il condannato.

iii. L'esito positivo del lavoro di pubblica utilità è comunicato dall'UEPE al giudice della cognizione, che, salvo che ricorrano le condizioni per la revoca (art. 66), **dichiara l'estinzione della pena e di ogni effetto penale**, ad eccezione delle pene perpetue e dispone la revoca della confisca nei casi di cui all'art. 56-bis



Art. 56-bis, comma 5:

In caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, **se accompagnato dal risarcimento del danno o dalla eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili**, comporta la revoca della confisca eventualmente disposta, salvi i casi di confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione, uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato.

Modifica

Art. 64 - (Modifica delle modalità di esecuzione delle pene sostitutive)

Le prescrizioni imposte con l'ordinanza prevista dall'articolo 62

- **su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna**
- possono essere modificate **per comprovati motivi dal magistrato di sorveglianza**, che procede nelle forme dell'articolo 678, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

Le prescrizioni imposte con la sentenza che applica il **lavoro di pubblica utilità**

- **su istanza del condannato da inoltrare tramite l'ufficio di esecuzione penale esterna**
- possono essere modificate **per comprovati motivi dal giudice che ha applicato la pena sostitutiva**, il quale provvede a norma dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma sono immediatamente trasmessi all'ufficio di esecuzione penale esterna, all'organo di polizia o al direttore dell'istituto competenti per il controllo sull'adempimento delle prescrizioni.

Non possono essere modificate le prescrizioni di cui all'articolo 56-ter, primo comma, numeri 1, 2, 4 e 5.

Da questa precisazione si ricava che non sono modificabili nemmeno in fase di aggiornamento ex art. 62



Sospensione

Art. 68 - (Sospensione dell'esecuzione delle pene sostitutive)

L'esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è **sospesa in caso di notifica di un ordine di carcerazione o di consegna**; l'esecuzione è **altresì sospesa in caso di arresto o di fermo del condannato o di applicazione, anche provvisoria, di una misura di sicurezza detentiva**.

L'ordine di esecuzione della semilibertà sostitutiva, della detenzione domiciliare sostitutiva o del lavoro di pubblica utilità sostitutivo emesso nei confronti dell'imputato detenuto o internato **non sospende l'esecuzione di pene detentive o l'esecuzione, anche provvisoria, di misure di sicurezza detentive, né il corso della custodia cautelare**.

Nei casi previsti dal primo comma, il giudice ovvero il magistrato di sorveglianza determinano la durata residua della pena sostitutiva e trasmettono il provvedimento al direttore dell'istituto in cui si trova il condannato; questi informa anticipatamente l'organo di polizia della data in cui riprenderà l'esecuzione della pena sostitutiva.

La pena sostitutiva riprende a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione della esecuzione della pena detentiva ovvero dal secondo giorno successivo, in relazione alle necessità di viaggio e alle condizioni dei trasporti.

Licenze

Art. 69 - (Licenze ai condannati alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Sospensione e rinvio delle pene sostitutive)

Comma 1:

Per giustificati motivi, attinenti alla salute, al lavoro, allo studio, alla formazione, alla famiglia o alle relazioni affettive, al condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare possono essere concesse licenze per la durata necessaria e comunque **non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno**. [...].

Comma 2

Per gli stessi giustificati motivi di cui al primo comma ovvero per cause riconducibili all'attività dei soggetti di cui all'articolo 56-bis, la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità può essere sospesa per un periodo non superiore nel complesso a quarantacinque giorni all'anno. [...].

Commi 3 e 4

Cause di sospensione per rinvio agli artt. 146 e 147 c.p. quando le condizioni del condannato siano incompatibili con le pene sostitutive.

Revoca

A) Semilibertà e detenzione domiciliare e lavoro di pubblica utilità

Art. 65 – (Controllo sull'adempimento delle prescrizioni)

Art. 66 - (Revoca per inosservanza delle prescrizioni)

i. Il controllo sull'adempimento delle prescrizioni della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità è affidato all'ufficio di P.S. o del comando dei Carabinieri e al nucleo di Polizia penitenziaria dell'UEPE.

ii. La **mancata esecuzione della pena sostitutiva**, ovvero la violazione **grave o reiterata** degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la **revoca** e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave (art. 66, co. 1).

iii. Il **magistrato di sorveglianza** (competente sulla semilibertà e sulla detenzione domiciliare) procede a norma dell'art. 666 c.p.p.

iv. Per il **lavoro di pubblica utilità** è competente il **giudice della cognizione**

Revoca

Art. 72 – (Ipotesi di responsabilità penale e revoca)

Art. 56, D.Lgs. 274/2000

[...] reclusione fino ad un anno.

Il condannato alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare che per **più di dodici ore, senza giustificato motivo, rimane assente dall'istituto** di pena ovvero si allontana da uno dei luoghi indicati nell'articolo 56 è punito ai sensi del primo comma dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione del quarto comma dell'articolo 385 del codice penale.

Il condannato alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità che, senza giustificato motivo, non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro ovvero lo abbandona è punito ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

La condanna a uno dei delitti di cui ai commi primo e secondo importa la revoca della pena sostitutiva, **salvo che il fatto sia di lieve entità.**

La condanna a pena detentiva per un **delitto non colposo commesso durante l'esecuzione di una pena sostitutiva, diversa dalla pena pecuniaria, ne determina la revoca e la conversione per la parte residua nella pena detentiva sostituita, quando la condotta tenuta appare incompatibile con la prosecuzione della pena sostitutiva, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 58.**

[...]

Revoca

B) Pena pecuniaria sostitutiva

Art. 71 - (Esecuzione della pena pecuniaria sostitutiva. Revoca e conversione per mancato pagamento)

Art. 660 c.p.p.

3. L'ordine di esecuzione contiene altresì l'intimazione al condannato a pena pecuniaria di provvedere al pagamento entro il **termine di novanta giorni dalla notifica** e l'avviso che, in mancanza, la pena pecuniaria sarà convertita nella semilibertà sostitutiva o, in caso di accertata insolvibilità, nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo o nella detenzione domiciliare sostitutiva [...]

i. Alla pena pecuniaria si applica l'art. 660 c.p.p.

ii. Il **mancato pagamento** della pena pecuniaria sostitutiva, entro il **termine di cui all'articolo 660** del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, ne **comporta la revoca e la conversione nella semilibertà sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva**. Si applica l'articolo 58. Se è stato disposto il pagamento rateale, il mancato pagamento di una rata, alla scadenza stabilita, comporta la revoca della pena pecuniaria sostitutiva e la conversione ha luogo per la parte residua.

Art. 95 (Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi), D.Lgs. 150/2022

1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, **se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto**. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento **pendente** innanzi la **Corte di cassazione** all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio.

2. Le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata, **già applicate o in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni previgenti**. Tuttavia, i condannati alla semidetenzione possono chiedere al magistrato di sorveglianza la conversione nella semilibertà sostitutiva.

3. Sino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 56-bis, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro della giustizia 26 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 5 aprile 2001, n. 80, e 8 giugno 2015, n. 88, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 2015, n. 151.

Le novità:

Istituti interessati:

Riforma delle «nuove sanzioni sostitutive» (art. 20 bis c.p.)

Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Condotte riparatorie con efficacia estintiva delle contravvenzioni

Perseguibilità a querela

Giustizia riparativa

Art. 131 bis - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto

[I]. Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva **non superiore nel minimo a due anni**, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità é esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, **anche in considerazione della condotta susseguente al reato**, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale

È oggi consentito dichiarare la tenuità del fatto, per esempio: per le fattispecie consumate di furto aggravato ex art. 625 c.p. (non però di furto pluriaggravato: comma 2, reclusione da tre a dieci anni), dei falsi in atti pubblici (artt. 476 e 479 c.p.), di distruzione di cadavere (art. 411 c.p.), della calunnia (art. 368 c.p.), della falsa testimonianza (art. 372 c.p.), del sequestro di persona (art. 605 c.p.), della truffa in erogazioni pubbliche (640-bis c.p.), dell'autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.); se poi si calcolano le autonome forme di tentativo il novero dei reati risulta ulteriormente ampliato.

Condotta susseguente.

Relazione illustrativa:

«nel diverso contesto della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., la condotta susseguente al reato non viene in considerazione come indice della capacità a delinquere dell'agente, bensì, secondo l'intenzione della legge delega, quale **criterio che, nell'ambito di una valutazione complessiva, può incidere sulla misurazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato**, concorrendo a delineare un'offesa di particolare tenuità. Ciò comporta, tra l'altro, che la condotta susseguente al reato **è apprezzabile, rispetto all'art. 131-bis c.p., solo quando concorre alla tenuità dell'offesa e non anche quando, al contrario, aggrava l'offesa stessa**».

D. Brunelli, *Le modifiche alla non punibilità per tenuità del fatto*, in Dir. pen. proc. 1/2023, p. 54 ss.

«In definitiva, l'apertura alle virtualità taumaturgiche della "condotta susseguente al reato" implica un ulteriore e forse definitivo distacco della clausola dalla matrice oggettivistica dell'offesa al bene giuridico e la consegna al giudice di una **chiave equitativa di soluzione del processo**, in cui l'apprezzamento del "bisogno di pena" assume un ruolo autonomo, ormai **indipendente dal riscontro dei presupposti della responsabilità**».

Le novità:

Istituti interessati:

Riforma delle «nuove sanzioni sostitutive» (art. 20 bis c.p.)

Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Condotte riparatorie con efficacia estintiva delle contravvenzioni

Perseguibilità a querela

Giustizia riparativa

Art. 168 bis - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato

[1]. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, **anche su proposta del pubblico ministero**, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova

Le novità:

Istituti interessati:

Riforma delle «nuove sanzioni sostitutive» (art. 20 bis c.p.)

Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Condotte riparatorie con efficacia estintiva delle contravvenzioni (art. 70 ss. D.Lgs. 150/2022)

Causa estintiva per le contravvenzioni previste nella legge n. 283/1962 e da altre leggi in materia di igiene, produzione, tracciabilità e vendita di alimenti e bevande, che hanno cagionato un danno o un pericolo suscettibile di elisione mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie. Applicabile, via transitoria, solo ai procedimenti in fase di indagini preliminari (art. 96, D.Lgs. 150/2022).

Perseguibilità a querela

Le novità:

Istituti interessati:

Riforma delle «nuove sanzioni sostitutive» (art. 20 bis c.p.)

Non punibilità per particolare tenuità del fatto

Sospensione del procedimento con messa alla prova

Condotte riparatorie con efficacia estintiva delle contravvenzioni

Perseguibilità a querela

Giustizia riparativa

La disciplina del Titolo IV della Riforma Cartabia si compone di ventisei articoli (artt. 42 – 67), raggruppati nelle seguenti sezioni:

- definizioni, principi e obiettivi;
- accesso ai programmi di giustizia riparativa;
- persone minori di età;
- disposizioni in materia di diritti dei partecipanti;
- doveri e garanzie dei mediatori e dei partecipanti;
- programmi di giustizia riparativa;
- valutazione dell'autorità giudiziaria;
- formazione dei mediatori esperti;
- requisiti per l'esercizio dell'attività di mediatore;
- coordinamento dei servizi e livelli essenziali delle prestazioni;
- centri di giustizia riparativa.

Relazione del Massimario della Cassazione Riforma Cartabia, 5 gennaio 2023, pag. 299:

«Invero l'avvio del programma ha il solo scopo di «precostituire la cornice giuridica per una prospettiva di incontro tra il potenziale autore del reato e la potenziale vittima. Nulla di più, nulla di meno». Infatti, mentre nella giustizia contenziosa, il riconoscimento della responsabilità è il punto di arrivo e si configura come vero e proprio accertamento della responsabilità penale, diversamente **nella giustizia riparativa il riconoscimento della responsabilità è solo il punto di partenza del percorso e si configura come mero riconoscimento della dimensione conflittuale e offensiva che vivono le parti.**

Dunque, nell'ambito della giustizia riparativa, il richiamo al concetto di responsabilità deve essere riferito non ad un'ammissione di un qualcosa che è stato compiuto (il fatto di reato), ma a un percorso che si fonda su un progetto condiviso e che conduce le parti in conflitto a rispondere l'una all'altra, nel solco di un'idea di corresponsabilità su quanto è accaduto, sempre che, come detto, ciò non comporti un pericolo concreto per gli interessati. Diversamente, là dove il legislatore, quale presupposto per l'avvio al programma di giustizia riparativa, avesse richiesto il previo accertamento del fatto da parte dell'autorità giudiziaria, sarebbe incorso nella violazione dei principi della presunzione di innocenza di cui all'art. 27, comma 2, Cost. e del diritto di difesa tutelato dall'art. 24, comma 2, Cost.».

Art. 129 bis - Accesso ai programmi di giustizia riparativa – C.p.p.

- 1. In ogni stato e grado del procedimento l'autorità giudiziaria può disporre, anche d'ufficio, l'invio dell'imputato e della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, al Centro per la giustizia riparativa di riferimento, per l'avvio di un programma di giustizia riparativa.**
2. La richiesta dell'imputato o della vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b) del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, è proposta personalmente o per mezzo di procuratore speciale.
3. L'invio degli interessati è disposto con ordinanza dal giudice che procede, sentite le parti, i difensori nominati e, se lo ritiene necessario, la vittima del reato di cui all'articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo attuativo della legge 27 settembre 2021, n. 134, qualora reputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Nel corso delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero con decreto motivato.
4. Nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione e in seguito all'emissione dell'avviso di cui all'articolo 415-bis, il giudice, a richiesta dell'imputato, può disporre con ordinanza la sospensione del procedimento o del processo per lo svolgimento del programma di giustizia riparativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Si osservano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, numero 3), primo periodo, del codice penale, e dell'articolo 344-bis, commi 6 e 8, nonché, in quanto compatibili, dell'articolo 304.
5. Al termine dello svolgimento del programma di giustizia riparativa, l'autorità giudiziaria acquisisce la relazione trasmessa dal mediatore.

Competenza

45-ter disp. Giudice competente in ordine all'accesso alla giustizia riparativa- Attuazione cod. proc. pen.

1. A seguito dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio i provvedimenti concernenti l'invio al Centro per la giustizia riparativa sono adottati dal giudice per le indagini preliminari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo, non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1, del codice. Dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Competenza

Relazione del Massimario, cit.:

«Orbene, la lettura delle due disposizioni e delle interpolazioni alle norme di cui agli artt. 415-bis, 419, 429, 552 cod. proc. pen. indurrebbe a ritenere che, fino all'esercizio dell'azione penale, la competenza a decidere sull'accesso alla giustizia riparativa continui a radicarsi in capo al pubblico ministero, che vi provvede con decreto motivato, mentre, **dopo il promovimento dell'azione penale, come anche nel caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione ex 409 cod. proc. pen., la competenza si sposti in capo al giudice che procede.** Pertanto, se è stato richiesto il rinvio a giudizio, la competenza a decidere sull'avvio alla giustizia riparativa dovrebbe spettare al giudice dell'udienza preliminare, cui il fascicolo è trasmesso dal pubblico ministero in uno alla richiesta (e la competenza di detto giudice, analogamente a quanto previsto per il caso della citazione diretta a giudizio, dovrebbe perdurare fin quando il fascicolo non sia trasmesso al giudice eventualmente competente per il prosieguo); se, invece, il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale optando per un rito speciale, la competenza dovrebbe spettare al giudice che deciderà del procedimento nelle forme del rito alternativo prescelto, sia esso il patteggiamento (art. 447 cod. proc. pen.), la messa alla prova (art. 464-bis cod. proc. pen.) o il procedimento monitorio (art. 460 cod. proc. pen.).

Art. 42 - Definizioni – D.Lgs. 150/2022

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) giustizia riparativa: ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore;

[...]

Art. 51 - Inutilizzabilità – D.Lgs. 150/2022

1. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del programma non possono essere utilizzate nel procedimento penale e nella fase dell'esecuzione della pena, fatti salvi i contenuti della relazione di cui all'articolo 57 e fermo quanto disposto nell'articolo 50, comma 1.

Art. 43 – Principi generali e obiettivi – D.Lgs. 150/2022

1. La giustizia riparativa in materia penale si conforma ai seguenti principi:
 - a) la partecipazione attiva e volontaria della persona indicata come autore dell'offesa e della vittima del reato e degli altri eventuali partecipanti alla gestione degli effetti pregiudizievoli causati dall'offesa;
 - b) l'equa considerazione dell'interesse della vittima del reato e della persona indicata come autore dell'offesa;
 - c) il coinvolgimento della comunità nei programmi di giustizia riparativa;
 - d) il consenso alla partecipazione ai programmi di giustizia riparativa;
 - e) la riservatezza sulle dichiarazioni e sulle attività svolte nel corso dei programmi di giustizia riparativa;
 - f) la ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti;
 - g) l'indipendenza dei mediatori e la loro equiprossimità rispetto ai partecipanti ai programmi di giustizia riparativa;
 - h) la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma.
2. I programmi di giustizia riparativa tendono a promuovere il riconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità.
3. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito.
4. L'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità di ogni persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma.

Grazie per l'attenzione.